

Regolamento in materia di Aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG-Riforma delle politiche industriali). Contributi ai consorzi di sviluppo economico locale per l'identificazione e il monitoraggio delle APEA.

#### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 oggetto e finalità

Art. 2 definizioni

#### CAPO II QUALIFICAZIONE APEA

Art. 3 sistema informativo regionale APEA

Art. 4 individuazione delle APEA

#### CAPO III STRUMENTI E COMPETENZE

Art. 5 funzioni dei consorzi in qualità di gestore unico

Art. 6 funzioni della Regione

Art. 7 funzioni gruppo tecnico APEA

#### CAPO IV RISORSE

Art. 8 soggetti beneficiari

Art. 9 iniziative finanziabili

Art. 10 durata delle iniziative

Art. 11 disciplina europea

Art. 12 manifestazione di interesse

Art. 13 riparto delle risorse

Art. 14 presentazione della domanda

Art. 15 comunicazione di avvio del procedimento

Art. 16 istruttoria della domanda

Art. 17 spese ammissibili

Art. 18 modalità di concessione, proroga e variazione delle iniziative, modalità di erogazione

Art. 19 rendicontazione

Art. 20 regolarità formale della documentazione giustificativa di spesa

Art. 21 revoca del provvedimento di concessione

#### CAPO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22 rinvio

Art. 23 abrogazioni

Art. 24 disposizione transitoria

Art. 25 entrata in vigore

Allegato A

## CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

### **art. 1** oggetto e finalità

1. La Regione e i consorzi di sviluppo economico locale contribuiscono alla creazione di un modello di governo degli agglomerati industriali di interesse regionale orientato alla sostenibilità, all'ottimizzazione dell'efficienza energetica e alla riduzione delle pressioni sull'ambiente nel rispetto delle esigenze delle imprese, attraverso l'identificazione e la gestione delle aree produttive ecologicamente attrezzate (in seguito APEA). Gli obiettivi ed i traguardi globali orientati alla sostenibilità fanno riferimento ai contenuti della strategia nazionale e regionale per lo sviluppo sostenibile.
2. L'identificazione e la qualificazione delle APEA mirano a creare un sistema di gestione dell'area industriale ad elevata qualità prestazionale finalizzato ad incentivare l'innovazione tecnologica sotto il profilo ambientale, lo scambio e il trasferimento di conoscenze e competenze attraverso sistemi gestionali finalizzati alla raccolta e alla condivisione delle informazioni aziendali e consortili, contribuendo efficacemente alla creazione di un'area produttiva come spazio di coabitazione tra produttività e vivere sociale.
3. Il presente regolamento attua quanto previsto dall'articolo 8 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), al fine di privilegiare e potenziare lo sviluppo delle APEA attraverso la promozione di processi di rilocalizzazione, recupero e riqualificazione del sistema produttivo esistente

## **Art. 2 definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  - a) APEA: area produttiva ecologicamente attrezzata caratterizzata dall'insediamento di impianti produttivi industriali e artigianali, dotata di infrastrutture e di sistemi a gestione unitaria atti a garantire la tutela della salute e una qualità ambientale elevata, nonché un'elevata qualità prestazionale attraverso lo sviluppo dell'innovazione e della ricerca. Le APEA sono costituite dall'insieme delle aree occupate dalle imprese che aderiscono ai progetti, promossi da ciascun consorzio in qualità di gestore unico, orientati al perseguitamento della sostenibilità, all'ottimizzazione dell'efficienza energetica e alla riduzione delle pressioni sull'ambiente nel rispetto delle esigenze delle medesime imprese.
  - b) agglomerati industriali: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 3/2015, gli agglomerati industriali di interesse regionale individuati dagli strumenti di programmazione economica e di pianificazione territoriale regionale, così come definiti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e individuati nelle zone D1 dal Piano Urbanistico Regionale Generale approvato con DPReg 0826/1978;
  - c) consorzio: consorzi di sviluppo economico locale di cui all'articolo 62 della legge regionale 3/2015;
  - d) servizio regionale competente: il Servizio sviluppo economico locale della Direzione centrale competente in materia di attività produttive dell'amministrazione regionale;
  - e) gestore unico: consorzio territorialmente competente, preposto all'identificazione delle APEA e alla gestione delle infrastrutture e dei servizi comuni in essa presenti, al fine di individuare gli obiettivi di lunga durata e di garantirne il conseguimento mediante la realizzazione del programma degli interventi nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato A;
  - f) GTA: gruppo tecnico APEA rappresenta la struttura di supporto al coordinamento delle attività di monitoraggio periodico delle APEA e al confronto tra i soggetti coinvolti al fine di verificare la conciliabilità delle azioni intraprese dai consorzi e dalle imprese con il programma degli interventi nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato A.

## **CAPO II QUALIFICAZIONE APEA**

### **Art. 3 sistema informativo regionale APEA**

1. Il sistema informativo regionale delle APEA è costituito da una piattaforma informatica condivisa finalizzata alla gestione delle informazioni e dei dati ambientali relativi al sistema qualificato delle aree APEA. Le funzioni della piattaforma sono la raccolta, il monitoraggio e l'archiviazione dei dati nonché la condivisione delle informazioni aziendali e consortili.

2. I soggetti istituzionali che hanno interesse a prendere visione dei dati contenuti nella piattaforma possono accedere ai dati aggregati con poteri di sola visura.

## **Art. 4 individuazione delle APEA**

1. Le APEA sono costituite dalle imprese che partecipano ai progetti, coerenti con le finalità di cui all'articolo 1, promossi da ciascun consorzio nella sua qualità di gestore unico APEA.
2. I criteri generali ed i parametri tecnici per la formulazione dei progetti di cui al comma 1, avuto particolare riguardo agli ambiti prioritari di intervento del Piano "Agenda FVG Manifattura 2030", del Piano di Governo del Territorio e a quanto previsto dalla strategia nazionale e regionale per lo sviluppo sostenibile, sono individuati nell'allegato A.
3. Ciascun consorzio, entro il 28 febbraio di ogni anno, comunica al servizio regionale competente l'elenco delle imprese che, al 31 dicembre dell'anno precedente, hanno formalmente aderito ad uno o più progetti promossi nell'ambito APEA e riportati nella relazione illustrativa di cui all'articolo 14. Il consorzio comunica inoltre i dati utili all'individuazione di ciascuna impresa aderente ai progetti, quali ragione sociale, indirizzo, codice fiscale/partita IVA.
4. Le APEA sono individuate con decreto del Direttore del servizio regionale competente, emanato entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 3. Il decreto è trasmesso, a cura del servizio regionale competente, a ciascun consorzio, alla Direzione centrale competente in materia di ambiente e, per le finalità di cui al comma 4bis dell'articolo 8 della legge regionale 3/2015, a tutti i Servizi della Direzione centrale competente in materia di attività produttive e turismo.
5. Entro il medesimo termine di cui al comma 3, ciascun consorzio comunica al servizio regionale competente ai fini della cancellazione dall'elenco di cui al comma 4 delle imprese che non partecipano più ai progetti APEA.

## **CAPO III STRUMENTI E COMPETENZE**

### **Art. 5 funzioni dei consorzi in qualità di gestore unico**

1. Ciascun consorzio in qualità di gestore unico delle APEA:
  - individua, a seguito di un'analisi preliminare del contesto di riferimento e in coerenza a quanto previsto all'Allegato A, gli ambiti di intervento funzionali allo sviluppo delle APEA;
  - contestualmente all'effettuazione dell'analisi preliminare, individua le imprese insediate interessate a collaborare nello sviluppo delle APEA proponendo a queste ultime il programma degli interventi da realizzare e gli obiettivi da raggiungere in coerenza a quanto previsto all'Allegato A, condiviso con le imprese stesse;
  - sviluppa e implementa, in coordinamento con gli altri consorzi e con la Direzione centrale competente in materia di ambiente, il sistema informativo regionale delle APEA di cui all'articolo 3;
  - delinea il programma degli interventi, sulla base dell'analisi preliminare, in linea con gli obiettivi di lunga durata;
  - monitora l'andamento dei progetti promossi in coerenza con le finalità di cui all'articolo 1 e in coerenza a quanto previsto all'Allegato A, con particolare riguardo alla partecipazione delle imprese ai medesimi progetti;
  - comunica al servizio regionale competente l'elenco delle imprese che hanno aderito ai progetti, con le tempistiche e le modalità previste all'articolo 4;
  - partecipa alle sedute del GTA di cui all'articolo 7.

### **Art. 6 funzioni della Regione**

1. La Regione:

- a) fornisce le linee di indirizzo, di durata triennale, per la formulazione dei progetti, coerenti con le finalità di cui all'articolo 1 e con quanto previsto all'Allegato A, promossi da ciascun consorzio nella sua qualità di gestore unico APEA;
- b) sostiene, tramite l'assegnazione di risorse economiche ai consorzi, le attività di rilevamento, monitoraggio e sviluppo delle APEA;
- c) convoca il gruppo tecnico APEA (GTA), secondo le modalità e tempistiche di cui all'articolo 7;
- d) vigila sulla corretta applicazione del regolamento ed assiste i soggetti interessati nell'interpretazione delle norme regolamentari.

## **Art. 7 funzioni gruppo tecnico APEA**

- 1. Il GTA (Gruppo Tecnico APEA) supporta l'attività di identificazione e sviluppo delle APEA e il loro monitoraggio periodico, è convocato dalla Regione nei casi di necessità ed è composto da:
  - a) il Direttore del servizio regionale competente o un suo delegato;
  - b) il Direttore Centrale della direzione competente in materia di ambiente, energia e sviluppo sostenibile o un suo delegato;
  - c) il Direttore del Consorzio di riferimento o un suo delegato.
- 2. L'attività del GTA consiste nel supporto alle attività poste in essere dal consorzio quale gestore unico delle APEA e dalle singole imprese, al fine di garantire una sede di confronto tra i soggetti attivi nella gestione delle APEA. Funge altresì da supporto per l'individuazione delle strategie di implementazione sostenibile dell'agglomerato di competenza, nonché in relazione al sistema informativo regionale delle APEA di cui all'articolo 3.

## **CAPO IV RISORSE**

### **Art. 8 soggetti beneficiari**

- 1. Sono beneficiari delle risorse assegnate ai sensi del presente regolamento i consorzi che hanno avviato il percorso di identificazione delle APEA, che non sono commissariati e che non hanno registrato perdite di esercizio per tre esercizi consecutivi.

### **Art. 9 iniziative finanziabili**

- 1. Sono finanziabili ai sensi del presente regolamento le iniziative finalizzate alla progettazione ed implementazione di un modello di governo degli agglomerati industriali di competenza dei consorzi orientato alla sostenibilità, all'ottimizzazione dell'efficienza energetica e alla riduzione delle pressioni sull'ambiente nel rispetto delle esigenze delle imprese, anche attraverso l'installazione di sistemi, impianti e attrezzature di monitoraggio adibite allo svolgimento di attività tecniche di rilievo dei dati ambientali delle imprese insediate e degli agglomerati industriali stessi, nonché per l'implementazione del sistema informativo di cui all'articolo 3.

### **Art. 10 durata delle iniziative**

- 1. Le iniziative finanziate hanno una durata triennale ed il relativo finanziamento trova copertura nello stanziamento annuale del relativo capitolo previsto nel bilancio pluriennale per ciascuno degli anni del triennio di riferimento.
- 2. La durata massima delle iniziative coincide con il triennio di finanziamento e può essere prorogata con le modalità ed i termini di cui all'articolo 18.

## **Art. 11 disciplina europea**

1. Gli incentivi di cui al presente Regolamento non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

## **Art. 12 manifestazione di interesse**

1. I beneficiari di cui all'articolo 8 presentano entro il 28 febbraio del primo anno del triennio di riferimento del finanziamento, una manifestazione di interesse, in coerenza con quanto previsto dall'Allegato A, accompagnata dall'elenco delle imprese che, al 31 dicembre dell'anno precedente, hanno formalmente aderito ad uno o più progetti promossi nell'ambito APEA.
2. Il numero delle imprese indicato al comma 1 costituisce il parametro per il riparto della quota variabile delle risorse triennali stanziate sul bilancio di previsione, secondo le modalità di cui all'articolo 13.

## **Art. 13 riparto delle risorse**

1. Le risorse sono ripartite con periodicità triennale, a valere sulle risorse stanziate nel bilancio pluriennale per ciascuno degli anni del triennio di riferimento. Il riparto è operato con decreto del Direttore del servizio regionale competente.
2. Le risorse sono assegnate, per una quota pari all'80 per cento dello stanziamento triennale di riferimento, in parti uguali fra i consorzi che hanno presentato la manifestazione di interesse di cui all'articolo 12. Il restante 20 per cento è ripartito in modo proporzionale sulla base del numero di imprese comunicate da ciascun consorzio ai sensi dell'articolo 12. Nel caso in cui nessun consorzio abbia indicato imprese aderenti al progetto APEA, anche la quota pari al 20 per cento è ripartita in parti uguali fra i consorzi che hanno presentato la manifestazione di interesse di cui all'articolo 12.
3. Il riparto è operato entro 60 giorni decorrenti dal termine di cui all'articolo 12.
4. Il servizio competente comunica a ciascun consorzio il provvedimento di cui al comma 1.

## **Art.14 presentazione della domanda**

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di cui all'articolo 13, il Consorzio presenta all'indirizzo [economia@certregione.fvg.it](mailto:economia@certregione.fvg.it) domanda di assegnazione delle risorse, secondo il modello approvato con decreto del Direttore del servizio competente, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del consorzio e contenente una relazione illustrativa dell'iniziativa dalla quale si evinca la coerenza rispetto a quanto previsto dall'Allegato A, corredata da un prospetto analitico dei costi.

## **Art. 15 comunicazione di avvio del procedimento**

1. Le comunicazioni previste dalla legge in materia di procedimento amministrativo sono contenute nella Nota informativa, pubblicata nella pagina dedicata del sito istituzionale.

## **Art. 16 istruttoria della domanda**

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento, nonché la rispondenza della domanda ai requisiti e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.

2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. In caso di mancata o incompleta integrazione istruttoria, la domanda è valutata sulla base della documentazione agli atti.
3. Il servizio regionale competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente al consorzio richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
4. In caso di rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione le domande sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia al consorzio richiedente.

## **Art. 17 spese ammissibili**

1. Ai sensi del presente regolamento sono ammissibili le spese, sostenute dall'1 gennaio dell'anno di presentazione della domanda, relative alle iniziative finanziabili ai sensi dell'articolo 9:
  - a) sistemi, impianti e attrezzature di monitoraggio adibite allo svolgimento di attività tecniche di rilievo dei dati ambientali delle imprese insediate e dell'agglomerato industriale;
  - b) strumenti hardware e software diretti all'implementazione del sistema informativo regionale di cui all'articolo 3;
  - c) incarichi di consulenza esterna;
  - d) attività svolte dal personale dipendente dei consorzi.
2. Nel caso delle spese di cui alla lettera d) del comma 1, le spese imputabili non possono sommarsi alle spese sostenute per incarichi esterni afferenti a medesime attività e sono determinate con modalità semplificata attraverso il riconoscimento dei costi vivi di gestione. Al fine del riconoscimento di tali spese i consorzi presentano una scheda analitica distinta per ogni singolo dipendente impegnato nelle attività relative alle iniziative oggetto di finanziamento, nella quale sono indicate le correlate ore di effettivo impegno e i costi unitari del dipendente a carico del consorzio.
3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal consorzio richiedente. Nel caso in cui un Consorzio beneficiario operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito delle iniziative, i costi vanno indicati al netto dell'IVA.

## **Art. 18 modalità di concessione, proroga e variazione delle iniziative, modalità di erogazione**

1. Le risorse sono concesse entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di cui all'articolo 14 con decreto del Direttore del servizio competente.
2. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità per la conclusione e rendicontazione dell'iniziativa.
3. Il beneficiario può presentare al servizio regionale competente una o più istanze di proroga del termine di conclusione delle iniziative per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi, a condizione che la proroga sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza fissata dal decreto di concessione per la conclusione dell'iniziativa. La proroga è concessa con decreto del Direttore del servizio regionale competente entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.
4. Nel caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga del termine di conclusione dell'iniziativa ovvero della presentazione dell'istanza oltre la scadenza di detto termine, sono comunque fatte salve le spese sostenute ed ammissibili fino alla data del termine originariamente previsto per la conclusione degli interventi, a patto che sia realizzata la finalità originaria dell'iniziativa medesima. In tale ipotesi il contributo è rideterminato.
5. Le richieste di variazione delle iniziative oggetto di finanziamento, sottoscritte dal legale rappresentante del consorzio, sono presentate al servizio regionale competente a mezzo PEC inviata

all'indirizzo [economia@certregione.fvg.it](mailto:economia@certregione.fvg.it), accompagnate da una sintetica relazione che dia motivazione delle variazioni richieste e descriva gli scostamenti rispetto all'iniziativa originaria.

6. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo delle iniziative oggetto di finanziamento ovvero costituirne una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione.
7. Il servizio regionale competente valuta la variazione proposta, comunicandone l'esito al richiedente entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta di variazione. Le variazioni non determinano in alcun caso l'aumento del contributo concesso.
8. La variazione non sottoposta alla preventiva approvazione da parte del servizio regionale competente comporta la corrispondente riduzione del contributo concesso, fatta salva la verifica, da parte del medesimo servizio, della coerenza fra la variazione apportata e l'iniziativa originariamente finanziata.
9. L'erogazione delle risorse concesse avviene sulla base delle richieste presentate dal beneficiario, contenenti le spese sostenute e certificate dal legale rappresentante del consorzio.

## **Art. 19 rendicontazione**

1. Il Consorzio presenta la rendicontazione della spesa sostenuta ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, entro il termine stabilito dal decreto di concessione di cui all'articolo 18, in ogni caso entro il termine massimo di novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa.
2. La rendicontazione, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del consorzio, è inviata via PEC all'indirizzo [economia@certregione.fvg.it](mailto:economia@certregione.fvg.it).
3. Il beneficiario può presentare al servizio regionale competente una sola istanza di proroga del termine di presentazione della rendicontazione per un periodo non superiore a novanta giorni, a condizione che la proroga sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza fissata dal decreto di concessione. La proroga è concessa con decreto del Direttore del servizio regionale competente entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.
3. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
4. Nel caso in cui la rendicontazione permanga irregolare o incompleta, l'ufficio competente procede, sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del finanziamento.

## **Art. 20 regolarità formale della documentazione giustificativa di spesa**

1. Le spese sostenute dai beneficiari sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente che diano evidenza della fonte di finanziamento, registrate nelle scritture contabili consortili secondo le modalità previste dall'articolo 79 della legge regionale 3/2015.
2. Il beneficiario su richiesta dell'Amministrazione regionale produce copia degli estratti conto, ricevute bancarie e bonifici dai quali si evincano le operazioni economiche effettuate.
3. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, in qualsiasi momento l'ufficio competente può disporre, anche a campione, ispezioni e controlli, e richiedere l'esibizione di documenti originali in relazione ai finanziamenti concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle iniziative finanziarie, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

## **Art. 21 revoca del provvedimento di concessione**

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 19, il provvedimento di concessione è revocato altresì a seguito della rinuncia del beneficiario
2. Il servizio regionale competente comunica tempestivamente ai soggetti interessati la revoca del provvedimento di concessione. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste all'articolo 49 e seguenti della legge regionale 7/2000.

## **CAPO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 22 rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla legge regionale 7/2000, per quanto da essa non disciplinato alla Legge sul procedimento amministrativo 241/1990.

### **Art. 23 abrogazioni**

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2022, n. 0122/Pres. (Regolamento in materia di aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA), ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche industriali). Contributi ai consorzi di sviluppo economico locale per l'identificazione e il monitoraggio delle APEA).

### **Art. 24 disposizione transitoria**

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il regolamento di cui al DPReg. 122/2022.

### **Art. 25 entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

**Allegato A***(riferito all'articolo 4, comma 2)*

Il presente allegato contiene i criteri generali ed i parametri tecnici per la formulazione dei progetti promossi da ciascun consorzio nella sua qualità di gestore unico APEA, declinati in linee strategiche, direttive di intervento ed azioni.

Le linee strategiche rappresentano gli orientamenti e i termini di riferimento a grande scala delle politiche ambientali e di sviluppo sostenibile che la Regione intende attuare attraverso le APEA. Esse si inquadrano nei macro ambiti coerenti con i contenuti della strategia di sviluppo sostenibile, nazionale e regionale:

PIANETA	insieme di azioni volte a sostenere una gestione delle risorse naturali, terrestri, marine e dei servizi eco-sistemici, garantendo un adeguato flusso di servizi ambientali per le generazioni attuali e future. Si tratta di attribuire al capitale naturale un adeguato valore all'interno dei processi economici, promuovere lo sviluppo di aree industriali sostenibili e invertire la tendenza allo spopolamento delle aree marginali
PROSPERITA'	insieme di azioni volte a porre le basi per la creazione di un nuovo modello economico circolare, che garantisca il pieno sviluppo del potenziale umano e un più efficiente e responsabile uso delle risorse. A tal fine è necessario individuare un percorso di sviluppo che minimizzi gli impatti negativi sull'ambiente tendendo alla decarbonizzazione dell'economia, alla promozione della ricerca e dell'innovazione, all'affermazione di modelli di produzione e consumo sostenibili, alla qualificazione professionale e la sostenibilità dell'occupazione
PERSONE/PACE	insieme di azioni volte a perseguire politiche, coerenti ed efficaci, che vadano oltre l'attenzione al solo reddito e si estenda ad altre dimensioni chiave del benessere, rivolgendosi a gruppi socio economici mirati quali i lavoratori garantendo misure di welfare aziendale

A loro volta le linee strategiche sono declinate in un elenco, seppur non esaustivo e tassativo, di direttive di intervento, avuto riguardo in particolare degli ambiti prioritari di intervento contenuti nel piano "Agenda FVG Manifattura 2030" ed ai temi posti dal Piano di Governo del Territorio.

Le direttive di intervento costituiscono l'esplicitazione, sotto forma di obiettivi tecnici da perseguire, di attività specifiche da promuovere sul territorio, di forme gestionali da attivare, in modalità unitaria o integrata, nel quadro di una finalizzazione comune volta sia a conseguire il risparmio della risorsa naturale e, quindi, anche dei costi del sistema produttivo, sia a garantire un rapporto sempre più adeguato tra insediamenti produttivi e componenti ambientali ed ecologiche.

Le azioni costituiscono un elenco meramente esemplificativo delle possibili attività da mettere in atto nell'ambito delle linee strategiche e direttive di intervento individuate.

MACRO AMBITO	LINEE STRATEGICHE	DIRETTIVE DI INTERVENTO	AZIONI
PIANETA	Gestione delle pressioni al fine di minimizzare gli impatti e migliorare la qualità delle matrici ambientali  Sostegno alle politiche di gestione sostenibile delle risorse naturali  Miglioramento della resilienza del territorio e della prevenzione dei rischi naturali  Promozione della transizione	Controllo e riduzione delle emissioni in atmosfera in ottica di area vasta  Contenimento del consumo di suolo e prevenzione del degrado anche riducendo i carichi inquinanti  Riduzione del consumo di risorse naturali, attraverso una gestione consapevole delle stesse	Raccogliere e sistematizzare i dati relativi alle pressioni ambientali generate dalle imprese insediate  Realizzare interventi volti alla gestione sostenibile delle risorse idriche (ad esempio: miglioramento del sistema impiantistico, promozione di tecnologie con acqua di processo a ciclo chiuso o con alte % di recupero, recupero di acqua piovana per sistemi

	energetica e sostenibile delle imprese manifatturiere del Friuli Venezia Giulia	Promozione dell'integrazione paesaggistica e delle infrastrutture verdi con il contesto manifatturiero	<p>antincendio, lavaggi, ecc.)</p> <p>Realizzare interventi per prevenire o ridurre le conseguenze dei cambiamenti climatici (ad esempio: aumentare l'indice di densità arborea, realizzare cinture verdi, incrementare le protezioni passive dall'irraggiamento solare)</p> <p>Far condividere alle imprese progetti di recupero di spazi inutilizzati da destinare a parcheggi, verde attrezzato e altri servizi comuni</p> <p>Promuovere la diffusione di strumenti di rendicontazione e/o certificazione ambientale</p> <p>Supportare le imprese nello sviluppo di un percorso in ottica ESG</p> <p>Promuovere approfondimenti sui servizi ecosistemici attuali e potenziali forniti/da fornire al territorio</p> <p>Realizzare interventi per il recupero di aree produttive dismesse o degradate (tramite progetti di rinaturalizzazione o riutilizzo)</p>
PROSPERITA'	<p>Promozione di modelli sostenibili di produzione e consumo, al fine di incrementare l'attrattività degli agglomerati industriali</p> <p>Miglioramento del bilancio energetico regionale</p> <p>Promozione di modelli di benessere economico sostenibile</p> <p>Promozione di modelli sostenibili e sicuri di mobilità e trasporti</p>	<p>Produzione ed utilizzo di energia da fonti rinnovabili</p> <p>Efficientamento e riduzione del fabbisogno energetico di edifici ed impianti</p> <p>Sviluppo di forme di simbiosi industriale</p> <p>Diffusione di forme di mobilità sostenibile</p>	<p>Favorire l'acquisto e l'utilizzo di beni/servizi sostenibili</p> <p>Promuovere studi per il recupero di energia da cascane termico</p> <p>Condividere dati sui sottoprodotti (simbiosi industriale)</p> <p>Individuare tipologie di rifiuti da gestibili in modalità integrata, preferendo sistemi di riutilizzo, riciclo e recupero</p> <p>Realizzare impianti di efficientamento e riduzione del fabbisogno energetico di edifici e impianti</p> <p>Realizzare impianti per incrementare la % di utilizzo di energia da fonti rinnovabili</p> <p>Promuovere le certificazioni energetiche</p> <p>Promuovere lo sviluppo di comunità energetiche</p> <p>Progettare ed attuare in modo condiviso sistemi infrastrutturali e di trasporto a</p>

			<p>basso impatto e/o a fruizione comune</p> <p>Realizzare di stazioni di rifornimento per mezzi a basso impatto, punti di ricarica per mezzi elettrici, piste ciclabili</p> <p>Definire accordi per migliorare il collegamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale</p>
PERSONE/PACE	<p>Promozione di salute e benessere sul luogo di lavoro</p> <p>Sostegno a modelli lavorativi che promuovano lo sviluppo del potenziale umano</p> <p>Sostegno a modelli di occupazione e formazione di qualità</p> <p>Sostegno all'attrazione di forza lavoro qualificata, attraverso interventi strutturali su upskill e reskill</p>	<p>Contenimento dell'esposizione a fattori di rischio ambientale ed antropico</p> <p>Perseguimento della piena funzionalità del sistema di protezione sociale e previdenziale</p> <p>Perseguimento della parità di genere</p>	<p>Realizzare attività volte alla riduzione dell'esposizione a odori e rumori molesti</p> <p>Promuovere il censimento delle coperture in amianto e redigere un programma di sostituzione di quelle in essere</p> <p>Promuovere presidi per la salute e la sicurezza sul lavoro e stradale</p> <p>Realizzare attività volte alla rimozione di barriere architettoniche e culturali verso i diversamente abili</p> <p>Attivare corsi di formazione (anche permanente) con caratteristiche di accessibilità, qualità e continuità</p> <p>Introdurre/sviluppare modalità di prestazione lavorativa che favoriscano la conciliazione dei tempi vita-lavoro (ad esempio: smart working)</p> <p>Promuovere attività volte a favorire la ri-occupazione delle fasce più deboli della popolazione e l'integrazione sociale dei soggetti a rischio</p>

VISTO: IL PRESIDENTE